

Regione del Veneto

giunta regionale

Data,

13 OTT. 2003

Protocollo N°
(da citare nella risposta)

48228/50.03.41

Allegati N°

Oggetto Definizione del mezzo di trasporto in relazione all'obbligo di inserimento dello stesso nel documento di valutazione dei rischi.

TELEFAX

Spettabile Segreteria Regionale CGIL

Alla c.a. del sig. Turudda

Con riferimento all'oggetto ed in risposta al quesito formulato da codesta spettabile Associazione, si espone quanto segue.

L'art.30 del D.Lgs 626/94 intende stabilire l'ambito di applicazione delle norme di cui al Titolo II, con lo scopo più di specificare i casi in cui le medesime disposizioni non devono essere applicate, che di avere una pretesa definitoria generale.

Inoltre, dalla lettura del D.Lgs 626/94 e degli orientamenti CEE in materia di valutazione dei rischi contenuti nelle linee guida dello stesso D.Lgs 626, si ritiene di poter affermare che il mezzo di trasporto è più assimilabile all'attrezzatura di lavoro che al luogo di lavoro.

Da un lato infatti l'art.5 II comma lett.a) del D.Lgs 626 dispone che i lavoratori utilizzino correttamente "i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro..." parendo così inserire il mezzo di trasporto tra le attrezzature di lavoro; dall'altro gli orientamenti CEE succitati, tra gli esempi di situazioni e di attività lavorative che richiedono una valutazione dei rischi, citano, nell'ambito delle attrezzature di lavoro, i movimenti di macchinari e di veicoli, fornendo così, oltre ad un'utile indicazione per inquadrare i mezzi di trasporto anche la conferma che gli stessi sono comunque soggetti a valutazione dei rischi.

Del resto, che le attrezzature di lavoro fossero soggette a tale valutazione, era già esplicitato nell'art.4, I comma, del D.Lgs. 626/94, che dispone: "il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari."

Direzione Regionale per la Prevenzione
Dorsoduro, 3493 - 30125 Venezia



Regione del Veneto

giunta regionale

Pertanto, a prescindere dalla definizione degli stessi, i mezzi di trasporto sono comunque soggetti alla valutazione dei rischi.

Con riguardo all'argomento e con particolare attenzione al problema di definizione sollevato, si evidenzia in proposito lo specifico progetto sulla prevenzione degli infortuni da incidente stradale, inserito nel Piano regionale per la promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro 1999-2001, alla cui lettura integrale si rimanda.

Codesto progetto afferma in particolare essere "in linea con il mandato istituzionale degli SPISAL e dei Dipartimenti di Prevenzione delle ULSS più in generale, intervenire con azioni mirate a ridurre il rischio di infortunio stradale per i lavoratori che utilizzano la strada come loro ambiente abituale di lavoro o il mezzo di trasporto come strumento principale del loro lavoro."

Si ha con ciò riguardo sia alle categorie di lavoratori tipiche del settore dei trasporti (camionisti, agenti di commercio,....), che anche ai lavoratori che svolgono attività di servizio e supporto alla circolazione stradale, sia infine ai lavoratori che usano il mezzo di trasporto per servizi a domicilio (ad esempio lavoratori delle Poste).

Si segnala che tra gli obiettivi interni del progetto vi è quello di inserire il rischio di incidente stradale tra i rischi di infortunio che le Ditte di Autotrasporto devono affrontare a norma del D.Lgs 626/94 e che ai fini della definizione di azioni specifiche di tutela dei lavoratori che usano la strada come luogo di lavoro, vengono individuate, tra le altre categorie, quella delle imprese di autotrasporto e di imprese con personale viaggiante più in generale (commercio, consegne, assistenza, manutenzioni a domicilio, ecc.).

Distinti saluti

DIREZIONE PER LA PREVENZIONE
LA DIRIGENTE REGIONALE
dr.ssa Giancarla Niero

ML/FBo /silvia/626/mezzi di trasporto
Servizio per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Ufficio tutela della salute nei luoghi di lavoro
Tel 041 2791333 fax 04102791330 /1331

Direzione Regionale per la Prevenzione

